

# REGOLAMENTO INTERNO PRESTITO FRUTTIFERO SOCI DEL 23 LUGLIO 2018

## Articolo 1 – ISTITUZIONE

In esecuzione dello Statuto Sociale è istituita, ai sensi della L. 127/71 articolo 12, della L. 59/92, dalle deliberazioni del Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio (C.I.C.R.) e dalle istruzioni vincolanti della Banca d'Italia, è istituita una sezione di attività denominata Sezione Prestito Sociale, gestita con apposita contabilità analitica, i cui risultati confluiranno nella contabilità generale. La cooperativa, per questa attività non è iscritta all'Albo delle Aziende di Credito e pertanto non è soggetta ai controlli della Banca d'Italia. Tale attività sarà finalizzata alla raccolta di prestiti da impiegare esclusivamente per il conseguimento dell'oggetto sociale.

È pertanto tassativamente esclusa la raccolta tra soggetti diversi dai precedenti e tra il pubblico in genere.

Il C. di A. nell'ambito della pianificazione aziendale, fissa i programmi di sviluppo aziendale economico e finanziario per l'impiego dei finanziamenti da raccogliere tra i soci, con la possibilità di partecipare ad iniziative di consorzi o gruppi che operano nel campo della "finanza etica".

## Articolo 2 – ATTIVAZIONE

I soci che intendono finanziare con i prestiti la Cooperativa devono inoltrare al C. di A. domanda scritta. Il C. di A. potrà accettare le domande presentate da soci iscritti a libro soci da almeno tre mesi e in regola con il versamento delle quote sociali con i conferimenti e con l'adempimento rispetto a tutte le obbligazioni contratte con la cooperativa, confermando via posta la richiesta del socio. Le operazioni relative al prestito sociale potranno essere effettuate negli orari in cui si articola la sezione, presso la sede della cooperativa.

## Articolo 3 – AMMONTARE E TERMINI

I prestiti dei soci avvengono in forma libera e non possono superare i limiti imposti dalle leggi vigenti.

Il socio, tenuto conto delle modalità previste dal presente Regolamento interno e fatta eccezione per i prestiti per i quali abbia convenuto un vincolo temporale, può ottenere il rimborso totale o parziale che non potrà essere effettuato con strumenti "a vista".

Tempi di preavviso per i rimborsi:

da 1 € a 5°000 € ----- 5 giorno lavorativo

da 5°000 a 10°000 € ----- 15 giorni lavorativi

superiore a 10°000 € ----- 30 giorni lavorativi

## Articolo 4 – RACCOLTA FONDI

L'ammontare complessivo dei prestiti sociali non può essere il triplo del patrimonio della cooperativa risultante dall'ultimo bilancio approvato.

Secondo i criteri stabiliti dalle Istruzioni di Banca d'Italia, tale limite potrà essere elevato al quintuplo del patrimonio qualora il complesso dei prestiti sociali sia garantito (almeno per il 30%), dalle garanzie previste dalla sopraccitata normativa.

## Articolo 5 – DELEGA

Ferma restando la titolarità personale del rapporto di prestito, il socio depositante può delegare un terzo ad effettuare per proprio conto operazioni di versamento e/o prelievo, con esclusione dell'apertura e della chiusura del rapporto. Il socio deve dare comunicazione scritta al C. di A. del conferimento di tale delega e della eventuale modifica o revoca della stessa.

## Articolo 6 – ESTINZIONE DEL RAPPORTO

In caso di recesso, esclusione o morte del socio, il rapporto del prestito si estingue alla data di interruzione del rapporto sociale. Le somme restano a disposizione del receduto, dell'escluso o degli eredi del defunto. Nei confronti degli eredi si applicano le disposizioni vigenti civili e fiscali in materia di successione.

Contestualmente all'interruzione del rapporto sociale e alla morte del socio cessa la validità della delega di cui all'articolo 5 del presente Regolamento Interno.

## Articolo 7 – VERSAMENTI

I versamenti saranno effettuati con le modalità previste dalle leggi vigenti. I versamenti effettuati a mezzo assegni sono accettati salvo buon fine degli stessi e pertanto tali somme saranno disponibili per i soci solo ad incasso avvenuto.

## **Articolo 8 – MODALITÀ**

La modalità di prelevamento, i termini di obbligo preavviso, la valuta delle operazioni e la disponibilità delle somme prestate possono essere fissate annualmente dal C. di A. entro un mese dall'inizio dell'esercizio e successivamente tutte le volte che si rendesse necessaria una modificazione in conformità alla buona gestione della cooperativa.

## **Articolo 9 – VINCOLI TEMPORALI**

Il C. di A. potrà, nel rispetto dei limiti previsti dalla legge, proporre ai soci rapporti di prestito con diversi vincoli temporali, importi e remunerazione.

## **Articolo 10 – INTERESSI**

Sui prestiti viene corrisposto un tasso di remunerazione che non potrà in ogni caso superare la massima misura fissata dalla legge per poter usufruire delle agevolazioni tributarie. Il tasso di interesse, le modalità di determinazione e le eventuali condizioni accessorie sono stabilite dal C. di A.

Ogni modifica del tasso di interesse sarà comunicato ai soci mediante avviso affisso nelle sedi di raccolta della cooperativa, preventivamente alla data di decorrenza.

I prestiti che contemplano un tasso di interesse superiore a quello deliberato possono essere rescissi, senza penalità, entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione.

I relativi prestiti dovranno essere effettuati alle condizioni contrattuali.

## **Articolo 11 – CONTEGGIO INTERESSI**

Gli interessi sui prestiti da soci sono conteggiati annualmente, con valuta del giorno in cui è effettuato il versamento e fino a quello del prelevamento e accreditati, al netto della vigente ritenuta fiscale, sul conto di prestito il 1 gennaio di ogni anno. Se per effetto dell'accreditamento degli interessi il prestito supera il limite consentito dalla normativa vigente l'eccedenza cessa di produrre interessi e viene rimborsata al socio con rimessa di bonifico bancario.

## **Articolo 12 – LIQUIDAZIONE**

In caso di chiusura del rapporto in corso di anno gli interessi verranno liquidati e corrisposti alla data della chiusura; il rapporto di finanziamento potrà essere riaperto.

## **Articolo 13 – IMPIEGO DEI FONDI**

Come indicato all'articolo 1 del presente Regolamento Interno, i prestiti sono impiegati per il conseguimento dell'oggetto sociale della Cooperativa, con la possibilità di partecipare ad iniziative di consorzi o gruppi che operano nel campo della "finanza etica". In tale ambito dovrà comunque essere garantito un pronto e sicuro rimborso.

A tal fine la cooperativa adotta criteri d'impiego provenienti dal prestito fruttifero soci tali da garantire costantemente la possibilità di rimborso di qualunque richiesta dei soci che, in tal senso, potesse pervenire alla Cooperativa. Il C. di A., escludendo in ogni modo l'esercizio attivo del credito determinerà, all'inizio di ogni esercizio, le percentuali e gli impieghi idonei al perseguimento dello scopo sopra individuato.

## **Articolo 14 – ANNOTAZIONI A BILANCIO**

Nella relazione del C. di A. che accompagna il bilancio annuale, se predisposta, dovrà risultare la destinazione dei fondi secondo quanto fissato nel presente Regolamento Interno. Nella Nota Integrativa del bilancio di ciascun esercizio dovrà essere prevista una specifica sezione che illustri il rendiconto della gestione del prestito fruttifero soci e le variazioni attive e passive intervenute nel periodo.

## **Articolo 15 – DELIBERE E COMUNICAZIONI**

Le delibere del C. di A. previste nel presente Regolamento Interno devono essere comunicate tempestivamente ai soci con avviso ben visibile affisso nelle sedi di raccolta del prestito sociale.

Il testo aggiornato del presente Regolamento Interno dovrà essere a disposizione dei soci depositanti presso le sedi di raccolta della Cooperativa.

## **Articolo 16 – CHIUSURA E RESTITUZIONE**

L'assemblea dei soci, in qualsiasi momento, potrà deliberare la chiusura di ogni situazione di prestito sociale con l'obbligo di restituire, entro 90 giorni, a tutti i depositanti i loro prestiti, comprensivi degli interessi maturati fino al giorno del rimborso.